



CIRCOLARE N° 9 DEL 5 AGOSTO 2009

MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08
(TESTO UNICO PER LA SICUREZZA)

Alcune principali modifiche apportate dal "decreto correttivo" del D.Lgs. 81/2008.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009, va ora per la firma al Capo dello Stato. Si prevede la pubblicazione nel mese di agosto e verosimilmente non dovrebbe entrare in vigore prima di settembre.

Siamo in grado di anticipare alcune rilevanti modifiche apportate dal "decreto correttivo", anche se non è ancora noto il testo definitivo del provvedimento, che sarà reso noto solo dopo la firma del Capo dello Stato e l'invio alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.

APPALTI E DUVRI

Modifiche all'art. 26 recante **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.**

Dopo il comma 3 sono stati inseriti i seguenti commi:

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XL

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi d'interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto ; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. "

Il comma 5 è stato così modificato:

"i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti : *"i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"* ;

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Modifiche all'articolo 28 recante **"Oggetto della valutazione dei rischi"**:

a) **al comma 1, dopo le parole:** "da altri Paesi", sono aggiunte le seguenti : *"e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro "*;

b) **dopo il comma 1 è aggiunto il seguente :** *"1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m) quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 ° agosto 2010."*;

c) **al comma 2, alinea, dopo le parole:** "della valutazione, " sono inserite le seguenti : *"può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e "*;

le parole: **"deve avere data certa"** sono sostituite dalle seguenti : *"deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato "*;

d) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo : *"La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. "*;
e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente : *"3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività . "*

MODALITA' DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Modifiche all'articolo 29 recante "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi":

il comma 3 è sostituito dal seguente : *"3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità . A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate . Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di **trenta giorni** dalle rispettive causali. "*

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente : *"6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28."*

ADDETTI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Modifiche all'articolo 34 recante "Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi":

dopo il comma 1 è inserito il seguente : *"1- bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis . "*

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente : *"2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. "*

FORMAZIONE DIRIGENTI

Modifiche all'articolo 37 recante "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"

al comma 7, le parole : *"I preposti"* sono sostituite dalle seguenti : *"I dirigenti e i preposti"* e le parole: *"e in azienda "* sono soppresse;

VISITE MEDICHE

Modifiche all'articolo 41 recante "Sorveglianza sanitaria"

All'articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti : *"e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva ; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione . "*

All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: *"2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL . La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3, del presente decreto. "*

All'articolo 41, comma 3, la lettera a) è abrogata [NDR: abrogazione divieto di visita medica preassuntiva].

IDONEITA' ALLA MANSIONE

il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un' **inidoneità alla mansione specifica** adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza . "*